

UNIOR



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI
DOTTORATO IN STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

QUADERNI DELLA RICERCA - 5

AL DI LÀ DEL REPUBBLICANESIMO

Modernità politica e origini dello Stato



a cura di

GUIDO CAPPELLI

con la collaborazione di GIOVANNI DE VITA

Quaderni della ricerca - 5 AL DI LÀ DEL REPUBBLICANESIMO



NAPOLI
2020



UniorPress

La collana *Quaderni della ricerca* nasce all'interno del dottorato in *Studi letterari, linguistici e comparati* per ospitare le pubblicazioni dei membri del collegio dei docenti e una selezione degli atti delle *Graduate Conference* organizzate dai dottorandi. Essa è riservata a tutte le ricerche che si rispecchiano nel progetto scientifico del dottorato, caratterizzato da continue intersezioni culturali, letterarie, linguistiche ed estetiche, in una idea di confronto e dialogo interdisciplinare, sovra-areale e comparatistico. Tale progetto scientifico parte da una concezione di Occidente aperto all'interazione con la dimensione globalizzata intercontinentale sulla scia sia delle intersezioni medievali e primo-moderne sia di quelle moderne e contemporanee. Esso riserva particolare attenzione alle forme contemporanee dei linguaggi letterari, dello spettacolo e della comunicazione, come pure alla ricostruzione di genealogie culturali che pongono il presente in connessione significativa con gli assetti culturali del passato.

Direttrice della collana

Rossella Ciocca

Comitato editoriale

Guido Maria Cappelli, Guido Carpi, Federico Corradi, Augusto Guarino, Salvatore Luongo, Alberto Manco, Paolo Sommaio

ISBN 978-88-6719-194-9



Università degli studi di Napoli
“L’Orientale”

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI
DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

Quaderni della ricerca - 5

Al di là del Republicanesimo Modernità politica e origini dello Stato

A cura di
GUIDO CAPPELLI
con la collaborazione di GIOVANNI DE VITA



UniorPress

In copertina:

François Dubois, *La strage di san Bartolomeo (post 1576)*. Olio su tela. Museo cantonale di Belle Arti (Losanna).

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

DOTTORATO IN STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

Quaderni della ricerca – 5

Direttrice della collana

ROSSELLA CIOCCA

Comitato editoriale

GUIDO CAPPELLI

GUIDO CARPI

FEDERICO CORRADI

AUGUSTO GUARINO

SALVATORE LUONGO

ALBERTO MANCO

PAOLO SOMMAIOLO

La revisione dei contributi è avvenuta con *double blind peer review*
copyright:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

UniorPress

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 2020

ISBN 978-88-6719-194-9

Indice

<i>Premessa</i> di GUIDO CAPPELLI e OTTORINO CAPPELLI	7
I. QUADRI TEORICI	
DIEGO QUAGLIONI <i>Da un immaginario all'altro. Teoriche del potere imperiale e costruzione dell'ideario statale nella prima Modernità</i>	15
ISABELLA LAZZARINI <i>Y a-t-il un état de la Renaissance? Mito e realtà del Rinascimento "politico" (Italia, 1350-1520 ca.)</i>	29
II. MOMENTI	
1. <i>Repubblica, monarchia, tirannide</i>	
ENRICO FENZI <i>Una traccia attraverso la poesia politica da Guittone a Petrarca</i>	57
E. IGOR MINEO <i>Le parti e il tutto. La memoria dei Ciompi e la semantica del popolo</i>	107
CARY J. NEDERMAN <i>Post-republicanism and quasi-cosmopolitanism of Marsiglio of Padua's Defensor pacis</i>	131
JAMES HANKINS <i>Republicanism, Virtue and Tyranny</i>	147
FABIO FROSINI <i>«Uno esempio domestico e moderno»: Machiavelli, Firenze e l'idea di contemporaneità</i>	165

Indice

MARCO GEUNA <i>Machiavelli, la «variazione delle sette» e la critica al Cristianesimo</i>	189
ANNA DI BELLO <i>La spada e il pastorale. Politica e religione nel Vicereame spagnolo di Napoli</i>	245
SILVANA D’ALESSIO <i>Sulle repubbliche: mito politico e realtà storica</i>	265
 2. Utopia, ragion di Stato, resistenza	
GENNARO BARBUTO <i>Profezia e “Città del Sole”</i>	285
PIETRO SEBASTIANELLI–ALESSANDRO ARIENZO <i>Lo “stato” della ragion di stato e la modernità politica</i>	295
ERMANNIO VITALE <i>Sovranità e diritto di resistenza. Dalle Vindiciae al Secondo trattato sul governo civile</i>	317
 III. UN CASO DI STUDIO: NAPOLI ARAGONESE	
FULVIO DELLE DONNE <i>Le virtù e l’impero: dalla letteratura alla costruzione del consenso. Il pensiero politico di Alfonso il Magnanimo attraverso le parole che il Panormita gli attribuisce</i>	339
GUIDO CAPPELLI <i>Cenni sullo Stato aragonese nella teoria politica</i>	365
GUIDO D’AGOSTINO <i>Contesto della “corona d’Aragona”. Il caso del primo Parlamento Generale del Regno aragonese di Napoli (1442-1443)</i>	381

Indice

IV. PROSPETTIVE CONTEMPORANEE

ANTONIO GÓMEZ RAMOS <i>La “libertad de ser libres” o la “monarquía no tiránica”. Sobre el Estado y la libertad, según Arendt y Hegel</i>	393
OTTORINO CAPPELLI <i>Lo Stato, la Storia, l’Antistato. Proposte per un percorso di ricerca interdisciplinare</i>	405
AURELIO MUSI <i>Stato/Antistato: una dicotomia problematica</i>	457
GUIDO CAPPELLI <i>Postfazione. Lo Stato, da protomoderno a postmoderno</i>	471
AUTORI/ABSTRACT /RIASSUNTI	485
INDICE DEI NOMI*	501

* a cura di Giovanni De Vita.

CENNI SULLO STATO ARAGONESE NELLA TEORIA POLITICA COEVA*

Guido Cappelli

Una breve premessa-chiarimento: l'uso del termine "Stato", con maiuscola, ha una voluta sfumatura "provocatoria", che mira a mettere in rilievo il peso dell'esperienza e della proposta politica aragonese in ordine alla creazione dello strumentario concettuale dello Stato moderno. Negli ultimi quindici, vent'anni si è avanzato molto sul terreno del riconoscimento del ruolo di tale proposta nella creazione del paradigma concettuale "Stato", è venuto emergendo il ruolo della Napoli aragonese nel contesto più ampio delle monarchie e dei principati in Italia settentrionale e in Europa. Una chiara volontà politica di accentramento e razionalizzazione, con avocazione delle principali leve del potere statale – dalla rivendicazione dell'ultima parola nella concessione o revocazione di privilegi e feudi, all'esercizio "demaniale" all'esercizio della titolarità della giustizia, passando per l'imponente costruzione teorica dei suoi trattatisti – situano infatti la Napoli di Alfonso e soprattutto di Ferrante d'Aragona (1458-1494) all'avanguardia nel panorama del "laboratorio Italia" e del più generale processo di formazione statale dell'Europa del tempo.¹

Un "caso di studio", dunque, da manuale.

* Nello spazio, volutamente ridotto, che ho ritenuto opportuno per questo intervento, non trovo (allo stato attuale della mia ricerca) migliore formulazione del problema affrontato nel saggio, di quella che diedi or non è molto in occasione dell'importante Convegno internazionale i cui Atti figurano pubblicati nel collettivo *Linguaggi e ideologie nella Napoli aragonese*, a cura di F. Delle Donne–A. Iacono, Napoli, FedOA Press, 2018. Persuaso che aderisca al meglio allo spirito e alle intenzioni di questo volume, ripropongo qui, con un'aggiunta e qualche significativa variante, quel contributo.

¹ Sulla sperimentazione teorico-istituzionale nello "Stato del Rinascimento", con prospettiva italiana ed europea, si torni alle pagine di Lazzarini in questo volume.

* * *

1. Può essere utile partire da una lettera, a prima vista sorprendente, firmata da Ferrante d'Aragona, ma di pugno di Antonio Panormita, un umanista assai influente a Corte:

Tu quidem victoriam nobis significas et adversariorum prope innumera-
bilibus mortes. Ego sane non tantum ex victoria gavisus sum, quan-
tum internitione ista commotus. Gladium enim non ad perniciem ci-
vium sed ad conservationem stringere consuevimus [...] nec gloriam
nobis crudelitate acquirendam, sed humanitate et clementia [...] Po-
stremo si id nescis, ita accipe: malle nos nunquam vincere quam victo-
ria fede et crudeliter adipisci.²

La missiva è del 1459, in piena guerra di successione; la causa, una strage di contadini perpetrata da un generale di alto rango, Alfonso d'Avalos. La condanna è, sul piano retorico-ideologico, solenne, netta, senza appello: al prezzo della sconfitta stessa: «malle nos nunquam vincere».

La paternità dello scritto ha qui un'importanza particolare, che non si può sottovalutare: si tratta infatti di un testo in cui l'ufficialità, in frangenti drammatici e politicamente delicatissimi, adotta, per esprimersi, la concettualità umanistica, ne ricalca la terminologia, intrisa di solenne sensibilità classica e romanistica, in un caso flagrante di simbiosi tra potere politico e universo intellettuale. Ciò avviene sul piano della simbologia, più ancora che dell'incerta realtà fattuale. Ma su quest'ultima il possente costrutto concettuale umanistico ha una sua presa, un influsso che contribuisce – certo, in modo parziale e imperfetto – a plasmarla e indirizzarla.

² «Tu ci annunci la vittoria e la morte di un numero enorme di avversari. Ma io, in verità, non godo tanto della vittoria, quanto mi sento colpito da questo massacro. Siamo soliti, infatti, impugnare la spada non per il pericolo dei cittadini, ma per la loro difesa [...] né dobbiamo ottenere la gloria con la crudeltà, ma con l'*humanitas* e la *clementia* [...] Insomma, se non lo sai, ascolta: noi preferiamo non vincere mai piuttosto che ottenere la vittoria in modo indegno e crudele»: Ferrante d'Aragona ad Alfonso d'Avalos, 10 giugno 1459 (Paris, Bibliothèque Nationale, Fond Italien 1588, f. 244); cfr. *Dispacci sforzeschi da Napoli, II: 4 luglio 1458-30 dicembre 1459*, a cura di F. Senatore, Salerno, Carlone, 2004.

La lettera è in verità una testimonianza viva, e a suo modo stridente, del rapporto complesso, di sintonia/discrasia, tra gli orizzonti e il linguaggio politico dell'umanesimo, da una parte, e la realtà operativa, le scelte concrete, le strategie e le tattiche, dall'altra. Il discorso teorico non sempre e non del tutto coincide con la storia evenemenziale, e men che meno con l'azione quotidiana di governo. Se si vuole, nella circostanza, il generale aragonese aveva agito secondo una sua logica, militare e di polizia, tutt'altro che irrazionale, e infatti non solo non fu effettivamente punito, ma continuò a servire onorevolmente sotto la Corona.³ Eppure, l'immagine idealizzata di un sovrano preoccupato per i "diritti umani" e la guerra giusta non ha fini puramente retorici, ornamentali o, peggio, mistificatori. Scegliere un linguaggio, proclamare pubblicamente idee e concetti così netti, decisi e storicamente e dottrinalmente connotati – *clementia*, *humanitas* – non è ragionevole sia solo *ornatus*: né dovette essere un caso che il testo venisse inviato in copia alla cancelleria sforzesca a Milano. È evidente che si tratta di una scelta, una scelta che *impegna*, che lega, subordina la legittimità *politica*, in qualche modo il diritto a governare, all'assunzione di precise linee d'ispirazione e di condotta.

Si delinea, in definitiva, un campo di tensione, ben noto agli storici delle idee, tra realtà e dottrina, tra quello che si vorrebbe/dovrebbe fare, e quello che si riesce effettivamente a fare – "realtà effettuale", appunto, utilmente abbordabile, ma mai completamente risolvibile, con gli strumenti della storia concettuale.⁴

Questa è, a mio giudizio, la più promettente, ancorché impervia, prospettiva della ricerca a quest'altezza temporale del percorso critico e storiografico sull'esperienza aragonese – nella convinzione che a ogni generazione di storici appartiene, come un dovere deontologico, il compito di ripensare la storia e parlare al proprio tempo.

³ Cfr. F. Storti, *L'esercito napoletano nel Quattrocento*, Salerno, Carlone, 2007, p. 136 n. 43.

⁴ Su questo punto, si vedano almeno le documentate riflessioni di S. Chignola, *Storia dei concetti e storiografia del discorso politico*, «Filosofia politica», X/1 (1997), pp. 99-122. Una riflessione molto stimolante in tal senso, nel capitolo introduttivo di S. Wolin, *Politica e visione. Continuità e innovazione nel pensiero politico occidentale*, Bologna, il Mulino, 1996.

Per intendere il quadro concettuale nel suo insieme è necessario dunque tenere ben presente lo sfondo storico/fattuale, e viceversa: certe scelte, certe strategie politiche si spiegano solo a partire dall'ideologia retrostante che le sostiene e le ispira; specularmente, teoria e ideologia possono restare irrimediabilmente lontane dalla concreta *gubernatio* della cosa pubblica. Nella dimensione della *rappresentazione*, invece, il potere politico è sempre e più che mai sacrale, riconosciuto come tale anche dai suoi nemici: è altamente significativo che i congiurati anti aragonesi dell'85-86, continuassero a riferirsi al re che volevano abbattere come "sacra Maestà"!

2. Ora, un luogo in cui le tre sfere, "pratica", "teorica" e della rappresentazione, s'incrociano e interagiscono anche drammaticamente è l'idea di tirannide: cruciale, perché concretizza il *mal* governo, l'altra faccia del *bonum commune*. Ebbene, è un fatto che la tirannide *ex defectu tituli* caratterizza, in un modo o nell'altro, *pressoché tutte* le realtà proto-statali dell'Italia quattrocentesca: *principi* nuovi, a vario titolo e in diverso grado, e che, per logica conseguenza, si trovano nella necessità di legittimarsi *ex parte exercitii* – con l'azione di governo.⁵ L'Italia del declino dei comuni e della crisi della legittimità tradizionale – l'Impero, la Chiesa – è uno straordinario laboratorio di sperimentazione politica: nel caso del Regno aragonese, un certo deficit di legittimità interna, acuito dalla lunga conquista militare, e la debolezza di fondamenti legali solidi e certi, favorivano un ripensamento degli equilibri di potere e delle basi del consenso.⁶

⁵ Sul concetto di tirannide in età umanistica, mi permetto di rimandare a G. Cappelli, *La otra cara del poder. Virtud y legitimidad en el humanismo político*, in *Tiranía: Aproximaciones a una figura del poder*, a cura di G. Cappelli-A. Gómez Ramos, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 97-120; vedi anche le acute considerazioni di Hankins in questo volume.

⁶ Per la situazione italiana, basti qui R. Fubini, *Italia quattrocentesca: Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, FrancoAngeli, 1994; per Napoli e il Sud Italia – tra l'estesissima e qualificata bibliografia – G. D'Agostino, *Il Mezzogiorno aragonese*, in *Storia di Napoli*, Napoli, Società editrice della Storia di Napoli, IV/1, 1980, pp. 233-313; E. Sakellariou, *Royal justice in the Aragonese Kingdom of Naples: theory and the realities of power*, «Mediterranean Historical Review», 26/1 (2011), pp. 31-50; F. Titone, *Aragonese Sicily as a Model of Late Medieval State Building*, «Viator», 44/1 (2013), pp. 217-249; F. Storti, «El buen marine-

E dunque, se la tensione tra *facta* e pensiero non è eliminabile, è possibile pur sempre rilevare zone di convergenza, “critica” ma intensa, tra intellettuali – soprattutto i giuristi e i più avvertiti esponenti dell’avanguardia umanistica – e potere politico: una sinergia che nell’Italia aragonese si riscontra nelle sue forme più solide ed efficaci. Al di là delle loro conseguenze immediate sul piano pratico, le parole dell’umanesimo politico erano forse le uniche, e comunque le più effettive, nel persuadere e penetrare nelle menti, orientare l’azione, aprire gli orizzonti di possibilità. Lo facevano sulle ali di una dottrina innovativa e coerente, che propugnava un nuovo ordine sociale, appoggiato su nuove *élites* plebee o proto-borghesi, basato sul consenso e la coesione comunitaria (*amor*), e garantito, per un verso, dalle alte qualità del governante (le *virtutes*); e per l’altro, da un *popolo* vigile, attento e attivo.⁷

L’orizzonte complessivo era, in buona sostanza, quello di un «generale riassetto istituzionale del regno»,⁸ con l’obiettivo immediato, e direi la condizione previa necessaria, di ridimensionare le prerogative politiche dell’aristocrazia, attuando una strategia a largo raggio volta a ridurre *ad unum* i diversi corpi sociali, che si vedevano perequati e livellati in un unico *corpus*, assumendo tutti la condizione di *subiecti* – secondo quanto teorizza il *De obedientia* di Giovanni Pontano.⁹ Nel IV libro di questo trattato – concluso già nel 1470 e, ricordiamo, tra i massimi testi etico-politici di maggior impegno teorico dell’intero Quattrocento italiano –, l’umanista elabora una sorta di nozione di cittadinanza nazionale, secondo una concezione livellatrice che intende equiparare e unificare l’intero corpo politico, nei suoi vari e articolati settori, intorno alla nozione di *subiectus*, e al tempo stesso fissare le condizioni per le quali è accettabile una certa preminenza dell’aristocrazia:

ro»: Psicologia politica e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I d’Aragona re di Napoli, Roma, Viella, 2014.

⁷ Una dottrina che ho cercato di ricostruire, a livello aragonese (ma largamente estrapolabile a un orizzonte italiano), in Maiestas. *Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese*, Roma, Carocci, 2016.

⁸ Storti, «*El buen marinero*» cit., p. 79.

⁹ Su cui vedi ora *Maiestas* cit., pp. 98-161.

Subiectorum duo sunt genera: quorum unum qui simpliciter dicuntur subiecti; illorum alterum qui regum liberalitate ac virtutis gratia tum agros possident tum oppida urbesque sui iuris habent, pro quibus annua pendere tributa debeant et ad militiam cogantur. Quorum e numero sunt quos hodie tum barones dicimus tum comites aut duces.¹⁰

Sono le posizioni ideologiche che ispiravano la politica aragonese nei confronti dell'aristocrazia. E tra queste, di particolare rilievo, quella repressiva: si trattava di rendere politicamente operativo, prendendolo, si direbbe, "alla lettera", il celebre *incipit* del *Digesto*: «Imperatorem maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam»: una pulsione alla piena sovranità, che prevede il ridimensionamento della nobiltà, il consolidamento della Corona come fonte normativa principale e *super partes*, nonché una netta separazione di Stato e Chiesa, secondo un'impostazione laica riflessa nitidamente nella massima pontificia del *De obedientia*: «causam Dei non agimus» – su Dio, non abbiamo niente da dire!

L'obiettivo – più o meno esplicitamente dichiarato ma nitido nelle più avanzate formulazioni teoriche – era di ricondurre alla Corona, cioè ai rappresentanti pubblici, tutte le leve decisionali, sia a livello istituzionale che nella sfera economica, facendo perno su una nascente classe di "borghesia" urbana delle professioni, della cultura e della burocrazia – l'abbiamo chiamata *élite* plebea o "proto-borghese" – che si identificasse con la dinastia non in quanto famiglia, ma nella sua funzione-rappresentazione di incarnazione di un'entità astratta, dall'ormai nitida fisionomia statuale modellata sull'esempio dell'Impero, secondo la massima giuridica «rex in regno suo est imperator».

3. Un caso emblematico di adattamento della dottrina alla realtà si dà appunto nel *De obedientia*, in forma di risposta alle rivolte baronali

¹⁰ Cito dall'*editio princeps*, Napoli, per Mattiam Moravum, 1490, IV, *de subiectorum obedientia*, [ff. 66v-67r]: «I sudditi sono di due generi: quello di coloro che *sic et simpliciter* si dicono soggetti, l'altro di coloro che, per la liberalità dei re e per le proprie virtù, o possiedono terre o hanno rocche e città indipendenti: in cambio [di questi privilegi] essi sono tenuti a pagare un tributo annuo e a prestare servizio militare. Nel novero di costoro vi sono quelli che oggi chiamiamo baroni o conti o duchi».

che avevano dato luogo alla guerra di successione del 1459-65, all'indomani della quale il Pontano elaborava il suo trattato. Dopo aver esplicitamente ricordato il terribile *Bellum Neapolitanum* scatenato dal pretendente alla Corona Giovanni d'Angiò (1459-1465), egli evoca la sorte che, a suo giudizio, andrebbe riservata al barone che osasse ribellarsi:

Sed in omni perfidiae atque inobedientiae genere plurimum barones peccant, dum aut cum regis fortuna communicare sua nolunt aut ampliandorum finium gratia novis student rebus, sua parum sorte contenti. Ac de hac fidei atque obedientiae parte satis hic dictum sit; *plura apud iurisconsultos qui suas de iis tulere sententias*.¹¹

Plura apud iurisconsultos: il riconoscimento pontaniano dell'apporto giuspubblicistico alla dottrina politica umanistica non potrebbe essere più netto, e trova infatti effettivo riscontro nei testi. La base è nel quarantottesimo libro del *Digesto*, la celebre *Ad legem Iuliam maiestatis*, un passo che con ogni probabilità Ferrante d'Aragona, che aveva avuto per precettore il grande giurista Paride dal Pozzo, conosceva di prima mano,¹² e che sembra potersi applicare esattamente alla situazione evocata nel *De obedientia*:

48.4.1. Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is [...] quive hostibus populi romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat [...] 48.4.3. Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. Lex autem iulia maiestatis praecipit eum, qui maiestatem publicam laeserit, teneri: qualis est ille, qui

¹¹ *Ibidem*: «Ma in ogni genere di slealtà e disobbedienza chi più pecca sono i baroni, dato che non vogliono mettere in comune la propria fortuna con quella del re o, scontenti della propria situazione, meditano trame eversive per ampliare i propri territori. E basti ciò su questo aspetto della lealtà e dell'obbedienza. Altre informazioni, presso i giureconsulti, che su questo hanno emesso le loro sentenze».

¹² Cfr. E. Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento*, in *Scritti*, Spoleto 1999, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, p. 858 n. 41.

in bellis cesserit aut arcem tenuerit aut castra concesserit [...] 48.4.10. Maiestatis crimine accusari potest, cuius ope consilio dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est [...] 48.4.11. Perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus.¹³

Il feudatario ribelle era considerato *tyrannus*. Nel qual caso, spettava al *superior* deporlo, secondo quanto afferma Bartolo da Sassoferrato nel *De tyranno (quaestio IX)*:

Si aliquis dux, marchio, comes vel baro, qui habet iustum titulum probatur tyrannus exercitio, quid debet facere superior? Respondeo: debet eum deponere, quoniam domini qui talia agunt populum detinent in servitute. Sed ad superiorem pertinet populum de servitute eripere [...] Item ad superiorem spectat tyrannos deponere.¹⁴

E in effetti, più sotto, chiedendosi *An parendum sit decreto quod iniustum videatur* («se bisogna obbedire a un ordine che appare ingiusto»), Pontano afferma, sulla linea della giuspubblicistica corrente,

¹³ «Il crimine di lesa maestà è quello che si commette contro il popolo romano o la sua sicurezza. Ne è accusato [...] chi manda ambasciatori o lettere ai nemici del popolo romano o dia un segnale o lo faccia con *dolo malo*, per cui i nemici del popolo romano si giovino di tale consiglio contro la repubblica; chi chiami o istighi soldati per generare sedizione o tumulto contro la repubblica [...] La legge delle dodici tavole prescrive che chi chiama il nemico o consegna un cittadino al nemico, sia castigato con la pena capitale. Ma la *Lex Iulia* sulla lesa maestà prescrive che colui che leda la pubblica maestà sia messo sotto accusa, come chi fugge in guerra o lascia una fortezza o abbandona il campo [...] Può essere accusato di lesa maestà chi con l'opera, il consiglio o il *dolo malo* consegna una città al nemico [...] È reo di *perduellio* chi è animato da sentimenti di ostilità verso la repubblica e verso il principe».

¹⁴ In D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano: Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze, 1983, p. 202 («Se vi sono prove che un duca, un marchese, un conte o un barone che ha giusto titolo per governare, è un tiranno *ex exercitio*, che cosa deve fare il superiore? Rispondo: lo deve deporre, perché i signori che così si comportano tengono il popolo in schiavitù. Ma al superiore spetta strappare il popolo dalla schiavitù. Parimenti, al superiore spetta deporre i tiranni»); cfr. anche, dello stesso autore, «*Fidelitas habet duas habenas*». *Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia*, a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 381-396, a p. 385.

che «tyrannorum sunt iniusta imperia»,¹⁵ ossia che il comando ingiusto è tirannico e dunque, *ipso facto* e circolarmente, non è legale (di qui che non vada obbedito). Anche altrove Bartolo aveva insistito: «in hoc crimine [rebellionis] cessat privilegium concessum eis qui habent dignitatem cum administratione» –¹⁶ il crimine di ribellione *annulla* cariche e privilegi. In termini pontaniani, questi sono i *subiecti* passibili di pena per alto tradimento (*perduellio*); a tenore del passo citato *supra*: «qui regum liberalitate ac virtutis gratia, etc.».¹⁷

Nell'ambito del Regno e in epoca di Ferrante,¹⁸ è il giurista napoletano Paride dal Pozzo – con ogni probabilità, come si è detto, precettore del re – che nel *Tractatus de redintegratione feudorum* prescrive la pena per la *desertio officii*, la defezione dal dovere, che comporta il venir meno delle condizioni per la concessione del feudo: «perditur beneficium propter desertionem officii» («Il beneficio si perde per defezione dal dovere»),¹⁹ dal momento che il vassallo che si comporta in tal modo è «perfidus et periurus» e va privato della proprietà del feudo (*titulus XXVIII*). C'è dunque, nella fattispecie considerata dall'impostazione teorica del Pontano come mancanza di *fides* (*perfidus et periurus*), una direttiva legale di confisca ed esautoramento – come nel caso dei feudi tolti a Raimondo Orsini e figli, «propter [...] notoriam rebellionem, adherendo, favendo et adsistendo Joanni duci Loteringie hosti nostro notorio et huius Regni publico invasori», per tornare (*devoluta*) allo Stato: «ad nos et nostram curiam [...] legitime et rationabiliter».²⁰ In definitiva, se i baroni non mantengono gli ob-

¹⁵ *De obedientia* cit., f. 78r.

¹⁶ Nella Glossa *dignitatis* alla *Constitutio "Ad reprimendum"* dell'imperatore Enrico VII, in *Consilia, quaestiones et tractatus*, [Lyon, Hector Penet & Nicolas Petit], 1535, f. 81v, d (*imperator Henricus* procedette persino contro membri di santa Chiesa).

¹⁷ *De obedientia* cit., f. 66v.

¹⁸ Alcuni suggerimenti in tal senso, in C. Finzi, *Re baroni, popolo: La politica di Giovanni Pontano*, Rimini, Il Cerchio, 2004, pp. 72-74.

¹⁹ Paris de Puteo, *De redintegratione feudorum*, Norimbergae, J. D. Tauberi, 1677, cap. XLVIII n. 6.

²⁰ Citato in P. Mansi, *La rotta di Sarno, «Samnium»*, XLVII (1974), pp. 12-72, alle pp. 55-56.

blighi derivanti dalla *fides*, elemento portante del rapporto fiduciario che lega tutto intero il corpo sociale, incorrono nella *rebellio* come codificata da Bartolo a Dal Pozzo, e questo è un momento a mio parere tanto cruciale quanto sottovalutato nella nascita del monopolio statale della violenza e della coercizione.

4. Come si vede, la dialettica obbedienza/repressione si articola intorno al concetto cruciale di *fides*, su cui converge la doppia linea, classico-romanistica e feudale, e su cui conviene dunque soffermarsi per un breve *excursus*.

Nel pensiero umanistico, la *fides* – ‘lealtà’ in tutte le sue complesse sfumature – è un autentico architrave concettuale, il fattore che lega in modo biunivoco *princeps* e corpo sociale, nonché – sulla scorta della venerabile lezione di Bartolo e dei giuristi trecenteschi – l’elemento portante dell’obbedienza, decisiva nell’ampliare la portata del concetto di *fides* alla sfera dell’obbligazione politica totale, «principio di autorità» che autorizza sia l’adesione spontanea del suddito, sia la sanzione penale in caso di disobbedienza, funzionando così anche come «particolare criterio di repressione».²¹ In una parola: il collante della comunità politica, l’elemento che permette la dialettica politica tra le parti e richiede precisi obblighi di protezione e garanzia da parte del *princeps*, al quale per questo e solo per questo sarà dovuta obbedienza.²²

Alla definizione del concetto concorrono, qui come in tutto il pensiero umanistico, diversi assi dottrinali. Vi è la linea classica, risalente in ultima istanza a Cicerone, *De officiis* I, 23: «Fundamentum iustitiae est fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas»; linea che prosegue

²¹ D. Quaglioni, ‘*Fidelitas habet duas habenas*’ cit., pp. 388-390; sulle remote origini teologiche di quest’atteggiamento, cfr. G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 29-34.

²² Indicativo il caso del rapporto “pattista” tra città e *princeps*, con relative frizioni, nel Ducato di Milano in pieno Quattrocento illustrato da M. Della Misericordia, “*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti*”. *Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII*, a cura di C. Nubola–A. Würigler, Bologna, Il mulino, 2002, pp. 147-215 (in part. 154-161, sul rapporto tra *fides* e tutela dei sudditi).

nel pensiero medievale comunale, per esempio in Brunetto Latini, il quale, al momento di elencare le qualità politiche del «governatore di città», lascia intravedere le ragioni dottrinali e pratiche dell'insistenza sul concetto – ragioni legate in definitiva alla tenuta stessa della comunità politica – affermando che «senza fede e lealtà non è diritto».²³ Complementarmente vi è la linea giuridico-politica, che declina la *fides* come *fidelitas*: il risultato è la confluenza nel discorso politico-statale anche della dimensione originariamente feudale della concessione sovrana: un processo concettualmente affine e parallelo a quello, descritto in questo volume dal Quaglioni, di assunzione nell'«immaginario» statale della simbologia e le attribuzioni del potere imperiale, che l'umanesimo politico porterà alle estreme conseguenze, manifestando una chiara tendenza ad allargare la sfera della *fides* all'ambito vasto della dialettica politico-sociale.

Caso emblematico il *De regno* di Francesco Patrizi (1480 ca.), dove la *fides* funziona come coronamento e «garanzia» di tutte le *virtutes*. Il capitolo *de fide* di questo trattato allarga con nettezza il concetto ampliandone la sfera dall'idea di «lealtà», «affidabilità», «parola data», a quello di «patto» reciproco ed elemento di coesione sociale e politica, non a caso introducendo l'ultimo libro, che tratta dell'obbedienza del suddito:

Alia autem ex parte proditores omnes, ut diximus, exhorreat quicumque regnat et quoscunque deprehenderit omni foeditatis exemplo ulciscatur [...] De officio eorum qui reguntur dicendum erit. Sicut enim respublica ex civibus qui cum imperio omnibus praesunt et ex aliis cunctis qui aequo animo obsequantur, constare debet, sic regnum ex optimo rege qui iuste imperet et ex reliquis omnibus qui illius dictis omni studio omnique diligentia ultro obsequantur. Sed ut omnia virtutum praecepta quae regibus praescribuntur communia cum civibus esse videntur, sic quam maxime haec quae de fide dicuntur, quae quidem non modo his qui regunt singuli cives praestare debent, ne infidi, impii ac maiestatis rei fiant, verum aliis quibuscunque hominibus: stare enim promissis oportet et conceptis verbis pactam fidem nunquam fallere.²⁴

²³ Brunetto Latini, *Il Tesoro di Brunetto Latini volgarizzato da Bono Giamboni*, a cura di P. Chabaille-L. Gaiter, Bologna, Gaetano Romagnoli, 1880, IV, p. 290; cfr. Q. Skinner, *Le origini del pensiero politico moderno*, I, tr. it. Bologna, il Mulino, 1989, pp. 113-114.

²⁴ *De regno et regis institutione* VIII, xx, Parisiis, Galeotus a Prato, 1531, pp. 354-355: «Ma d'altra parte, chiunque eserciti il potere regale deve temere, come abbiamo detto, tutti i traditori e punire in modo esemplare tutti quelli che scopre [...] Bisogna

Qui la *fides* appare come l'elemento che articola e quasi costruisce il rapporto *civis-rex* (e dei *cives* tra loro), incluso l'aspetto negativo del *crimen maiestatis*, dal momento che, da un lato, è implicato dal legame concettuale *fides-obedientia* (o potenziale ribellione); dall'altro, focalizza l'attenzione non solo sul sovrano ma sul suddito. Attraverso la *fides*, dunque, si legano insieme i concetti complementari di *auctoritas (maiestas)* e *obedientia*, vale a dire, si cementa il *corpus politicum* organico.

5. Il *De regno* del Patrizi è un testo pienamente aragonese: scritto nel Regno e indirizzato all'erede al trono. Maggiormente significativo, dunque, che il capofila di questa trattatistica, come si è detto, il *De obedientia* pontaniano, a proposito proprio del rapporto tra re e sudditi, chiami in causa direttamente la *fidelitas* in termini giuridici, «publicis institutis»:

Quae autem fidelitate continentur, ea publicis institutis cauta sunt: quorum illa imprimis nota. Adversus regem sociosque amicosque ne coniurato neve illius iniussu clam palamve faedus ferito. Arma ne tractato neve tumultus excitato. Hosti quisquis is est regis consilia ne indicato. Si quis adversus regem sociosve amicosve molitur insidias, id tacitum ne habeto, indicium facito.²⁵

parlare [ora] di coloro che governano. Infatti, così come una repubblica dev'essere costituita da cittadini che, avendo un ruolo di comando, sono a capo della totalità, e da tutti gli altri che devono obbedire di buon animo, allo stesso modo un regno deve esserlo da un ottimo re che sappia comandare con giustizia, e da tutti gli altri, che devono obbedire spontaneamente con ogni cura e diligenza. Ma come tutte le prescrizioni della virtù rivolte ai re appaiono essere comuni a quelle rivolte ai cittadini, così, soprattutto, i precetti riguardanti la *fides*, che i singoli cittadini devono osservare non solo riguardo a chi comanda, per non macchiarsi di slealtà, empietà e lesa maestà, ma anche agli altri concittadini, perché bisogna tener fede alle promesse e non mancare mai ai patti formulati».

²⁵ *De obedientia* cit., IV, f. 66r: « Gli elementi costitutivi della *fidelitas* sono stabiliti dai pubblici ordinamenti. Si osservino soprattutto i seguenti: non congiurare contro il re e i suoi amici né fare alleanze segrete o palesi senza il suo permesso. Non prendere la armi né incitare tumulti. Chiunque sia il nemico, non farlo partecipe delle decisioni regie. Se qualcuno trama contro il re, i suoi alleati o i suoi amici, non tenerlo nascosto, ma rendilo manifesto».

Che i due termini si intersechino per convergere verso un unico campo concettuale resta confermato poco dopo, quando Pontano, come si è visto, si riferisce specificamente ai feudatari: «Horum omnium una est regula: fidem ut teneant ac pace belloque imperata faciant» (ivi, f. 66v). È del tutto evidente che anche qui *fides/fidelitas* rimanda a un rapporto, biunivoco, di lealtà verso un'entità che è personale (il sovrano) ma che – mercé un intenso processo di astrazione concettuale e di formalizzazione terminologica – è anche già abbastanza *impersonale* da poter essere concepita come nitidamente *protostatuale*. È altresì evidente che in questo coacervo dottrinale si dà una sorta di “sovrapposizione” concettuale tra signore feudale e sovrano: c'è una lunga zona “grigia”, tra basso Medioevo e prima Età moderna, in cui elementi del diritto feudale e della “teologia” politica vanno confluendo nello strumentario concettuale statale.²⁶ La tendenza, inesorabile ancorché tortuosa e a momenti contraddittoria, è quella di uno spostamento graduale dalla dimensione feudale a quella pubblico-politica – un fenomeno, come si diceva, parallelo a quello che si verifica nell'assunzione del diritto imperiale a livello di *civitas* e *regnum*²⁷ – fenomeno uno dei cui elementi centrali è per l'appunto il termine-concetto *fides*. In definitiva, la funzione centrale assegnata dall'umanesimo politico rimanda alla volontà di formare una base etica capace di obbligare al tempo stesso il sovrano e il resto del corpo politico, sulla via per l'appunto della centralizzazione del *pactum fidelitatis* nel rapporto tra *civis* e Stato. *Fides*,

²⁶ In generale, si veda E. H. Kantorowicz, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, tr. it. Torino, Einaudi, 1989; per *fides/fidelitas*, oltre il saggio del Quaglioni cit. *supra* n. 14, M. Sbriccoli, *Crimen lesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974; il movimento è dalla sfera feudale (*fides a feudo*) a quella della *res publica*: cfr. M. Montorzi, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Milano, Jovene, 1997; per ulteriori sviluppi protomoderni e moderni si veda almeno G. Muto, *Fedeltà e patria nel lessico politico napoletano della prima età moderna*, in *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, a cura di A. Merola et alii, Milano, FrancoAngeli, 1997, pp. 495-522.

²⁷ Da una prospettiva diversa, ma ugualmente illuminante, si veda I. Mineo, *Liberté et communauté en Italie (milieu XIII^e-début XV^e s.)*, in *La République dans tous ses états. Pour une histoire intellectuelle de la république en Europe*, a cura di C. Moatti-M. Riot-Sarcey, Paris, Payot, 2009, pp. 215-250.

amor e *obedientia*, dunque, si intrecciano in una costruzione che prefigura, o avvia, un vincolo politico-sociale di tipo statale.

Fu un'ideologia *monarchica*, possibile, nella sua forma più compiuta, solo entro un quadro istituzionale monarchico;²⁸ ma osò andare al di là, elaborando una teoria delle *virtutes* che legittimano la preminenza politica, *in luogo* o *a fianco* della tradizionale legittimazione di sangue. Si è vista la rilevanza della *fides*, ma la *virtus*, nelle sue varie articolazioni di origine ciceroniana (*De inventione* II, 53ss.), funziona come elemento necessario della legittimazione e genera *amor*, coesione sociale, fine ultimo della concezione politica umanistica. La *virtus* è fatta di *virtutes*: le quattro canoniche (*prudentia*, *iustitia*, *fortitudo*, *temperantia*), ma soprattutto altre due, che da queste derivano, e sono le più funzionali alla gestione e all'azione politica: la *clementia* – limitazione all'arbitrio indiscriminato del sovrano – e l'*aequitas* – l'elemento correttore del diritto che rende possibili i margini di discrezionalità politica necessari al *princeps* e alla classe dirigente per agire nella realtà concreta. Il metro della *virtus*, del resto, vale, *anche legalmente*, per tutta la classe dirigente, sia *reges* che *magistratus*: come ribadisce tassativamente Dal Pozzo, «Reges, principes et magistratus non dicuntur reges et potestates ubi non bene administrant»: “se non amministrano bene, non sono magistrature”.²⁹

Sono le *virtutes*, e non le forme di governo, i capisaldi della teoria politica umanistica, di cui quella aragonese è probabilmente la versione più completa e raffinata, anche se, forse a causa della sua fisionomia, che poco si presta a mitografie repubblicane e *useful past*, ha dovuto attendere a lungo prima di vedersi proiettata sul grande scenario del pensiero etico e politico europeo. Ma lo smascheramento del mito storiografico repubblicano, di un quasi fantomatico umanesimo “civile”, era già in un passo memorabile del *De obedientia*. Durante la dimostrazione della naturalità del governo di uno solo – uno dei punti di forza della sua teoria –, Pontano afferma che anche quando, «per erro-

²⁸ Perseguita consapevolmente già dal primo Aragonese, come illustra F. Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo e l'invenzione dell'umanesimo monarchico*, Roma, Isime, 2015.

²⁹ *De redintegratione feudorum* cit., cap. CCLXXXI n. 7 («Re, principi e magistrati non sono detti re e potestà se non amministrano bene»).

re o per necessità», una comunità si distacca dalla forma monarchica, in poco tempo, come se si trattasse di un movimento inevitabile appunto perché naturale, essa vi fa ritorno. In verità – aggiunge appoggiandosi su un suggerimento di Cicerone (*De legibus* III, 15-16) – qualunque realtà politica, anche quella apparentemente più “repubblicana”, tende invariabilmente a concentrare il potere nelle mani di *unus princeps*: e in questo *princeps* c’è, tutta intera, la realtà politica delle cosiddette repubbliche “popolari” del suo tempo, da Firenze a Venezia, cui senza dubbio sta pensando l’umanista:

Adeo enim res nostrae naturam sequuntur, ut si quando aut vitio aut necessitate aliquam recessum sit ab ea, tamen haud multo post ad illam fiat reditus: nam ut puer horatianum illud didici: «naturam expelles furca tamen usque recurrit» [Hor., *Epist.* I, 10, 24]. Etenim in ipsis civitatibus quae a pluribus reguntur unus fere semper est aut e plebe aut e nobilitate princeps ad quem omnia referantur et cuius consilio agantur pleraque. Nam et Romani, pulsus ob superbiam et libidinem regibus, in asperis atque turbulentis rebus ad creandum dictatorem (id enim praesentissimum remedium visum fuerat) confugiebant. Quid ipsae civitates, cum in pugnam exeunt, nonne unum sibi ducem constituunt penes quem sit imperii totius summa?³⁰

Il resto della storia si consumò velocemente, nel giro di qualche lustro. Lo Stato nascente e i suoi teorici navigarono insieme e fallirono insieme. Non è difficile scorgere questo destino comune nella parabola del pensiero aragonese: dall’ottimismo delle prime prove, all’indomani della vittoria nella guerra di successione, in un clima di fiduciosa ricostruzione politica e morale, a un progressivo ripiegio sempre meno sicuro delle possibilità trasformatrici della politica (e

³⁰ *De obedientia* cit., IV, f. 63r-v: «Le cose umane seguono la natura a tal punto che se talvolta per un difetto o una necessità ci si discosta da essa, non passa molto tempo che vi si fa ritorno; infatti, come recita il detto oraziano che appresi da bambino, “scaccerai la natura col forcone; ma quella ritorna”. E in realtà, anche nelle città governate da molti c’è sempre un *princeps*, plebeo o nobile, al quale tutto si riconduce e che decide sulla maggior parte delle questioni. E anche i Romani, scacciati in re a causa della loro superbia e sfrenatezza, nelle situazioni dure e turbolente si risolvevano a creare un dittatore – perché quella era apparsa loro la soluzione più efficace. E che dire delle città in guerra? Non si danno forse un condottiero unico che assomma tutto il potere?».

della relativa teoria), con gli accenti ansiosi di un Giuniano Maio e quelli amari e disillusi di un Galateo.

L'opera del Pontano è anche in questo senso emblematica: gli esordi del *De principe*, l'ampia e compiuta riflessione del *De obedientia* negli anni Settanta, trascolorano negli accenti perplessi e disincantati del *De prudentia* e del *De fortuna*, quando ormai, sul volgere del secolo, è svanito lo slancio costruttivo della fase di apogeo dell'esperienza aragonese e della carriera dell'umanista. E in buona sostanza, l'ardita proposta politica aragonese non sopravviverà al Pontano. Ma è giusto che riacquisti il suo posto nel panorama, sempre più composito e ricco di sfumature, dello "Stato del Rinascimento".



Il Torcoliere • *Officine Grafico-Editoriali d'Ateneo*

Università degli studi di Napoli "L'Orientale"

Prodotto nel mese di novembre 2020